



ALL. B ALL'AVVISO PUBBLICO

**Allegato n. XX alla determinazione del Segretario Generale  
n. 74 dell' 11.5.2020**

**INTERVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO A  
FAVORE DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA FIDI PER FAVORIRE  
L'ACCESSO AL CREDITO DELLE MICRO E PMI IN COMPARTICIPAZIONE  
IN MISURA PARI ALL'IMPORTO EROGATO - ANNO**

**CONVENZIONE**

Tra

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, di seguito denominata "Camera di Commercio di Venezia Rovigo", con sede in Via Forte Marghera n. 151, Mestre Venezia, Codice Fiscale/Partita IVA 04303000279, in persona del Segretario Generale f.f. dott. Giacomo de' Stefani, nato a Padova il 10/08/1958, C.F. DSTGCM58M10G224V, ivi domiciliato per la carica,

e

e il Consorzio Fidi, società [●], di seguito denominato Confidi, con sede in [●] (●), codice fiscale [●], partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di [●] [●], nella persona del Legale Rappresentante, [●];

[le "**Parti**" e, singolarmente ciascuna di esse, la "**Parte**"]

**Premesso che:**

- A. la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, favorisce l'accesso al credito **delle micro e PMI** del proprio territorio provinciale di competenza riconoscendo il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia, di seguito denominati "Confidi" o soggetti Intermediari;
- B. a tal fine la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha disposto di mettere a disposizione dei Confidi, in qualità di soggetti intermediari, delle somme destinate ad agevolare il ricorso al credito da parte **delle micro e PMI** provinciali, beneficiarie finali dell'intervento. Le somme sono messe a disposizione alle condizioni di seguito specificate, in ragione della



destinazione alla agevolazione del ricorso al credito da parte delle imprese provinciali in un momento di particolare emergenza e nel contesto della disciplina speciale di seguito richiamata;

- C. in considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI della provincie di Venezia e/o Rovigo e facilitarne l'accesso al credito, nel quadro di quanto previsto dall'art. 125, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL cosiddetto "Cura Italia"), in corso di conversione, che dispone *"che l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario"*;
- D. ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico provinciale, l'erogazione a favore delle micro e PMI da parte dei Confidi assegnatari dovrà essere tempestiva e, per tale ragione, la Camera di Commercio ha previsto dei termini a carico dei Confidi assegnatari nell'erogazione delle risorse alle imprese;
- E. la Camera di Commercio di Venezia Rovigo intende procedere con un intervento in forma di investimento nella misura dell'85% e, come tale, soggetto a restituzione, e in forma di contributo a fondo perduto nella misura del 15%, in compartecipazione con il Confidi assegnatario delle risorse ai sensi della legge 29.12.1993, n. 580, art. 2 comma 2 lettera g);
- F. con Delibera della Giunta camerale n.44 del 7 maggio 2020, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha approvato, quale specifico intervento, l'attivazione di un'azione di sostegno per l'accesso al credito a favore dei Confidi operanti nel territorio provinciale di competenza e a tal fine ha destinato per l'anno 2020 **l'importo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00)**;
- G. l'intervento si realizza sotto forma di assegnazione di risorse da parte della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in parte in linea di investimento nella misura dell'85% e in parte sottoforma di contributo a fondo perduto, nella misura del 15%, che il Confidi assegnatario dovrà utilizzare per favorire l'accesso al credito delle **micro e PMI** provinciali, nelle forme, alle condizioni e nella misura di seguito indicate, con obbligo di compartecipazione all'intervento da parte dello stesso Confidi in misura pari all'importo erogato dalla Camera di Commercio e con obbligo di



restituzione in linea capitale, senza interessi, dell'85% dell'importo erogato, con scadenza a 7 anni dall'erogazione, e comunque entro il 30.09.2027, assistito da garanzia fideiussoria a favore della Camera di Commercio nella misura dell'85% dell'importo erogato;

- H. la Camera ha pubblicato un Avviso pubblico per la richiesta di manifestazione d'interesse alla compartecipazione all'iniziativa di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 74 dell'11.5.2020;
- I. tra i Confidi che hanno presentato domanda e che sono risultati idonei, in base alla determinazione del Segretario Generale n. XX del XX che ha approvato il verbale della Commissione riunitasi in data XX, risulta essere presente il Confidi [●], con sede in [●] (●), codice fiscale [●], Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di [●] [●], che svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 326;
- J. il Confidi [●] ha condiviso e accettato tale schema negoziale, reputandolo pienamente coerente con il proprio interesse all'incremento delle risorse patrimoniali disponibili per l'esercizio della propria attività.

**Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

### **ARTICOLO 1**

#### **Assegnazione delle risorse**

1. Il Consorzio Fidi, [●], come risulta dalla determinazione del Segretario Generale n. XX del XX è assegnatario di
  - 1.1. € ..... (in lettere.....) per la partecipazione alla Misura 1;
  - 1.2. € ..... (in lettere.....) per la partecipazione alla Misura 2;
  - 1.3. per l'importo complessivo di € ..... (in lettere.....).
2. Per quanto riguarda **la Misura 1**, le risorse messe a disposizione del Confidi saranno utilizzate per **sostenere il rilascio di garanzie a micro e PMI** aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nelle provincie di Venezia e/o Rovigo, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, secondo le indicazioni di cui all'art. 4 della presente convenzione.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla Misura 2, le risorse messe a disposizione del Confidi saranno utilizzate **per erogare finanziamenti a micro e PMI** aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o



deposito) nelle provincie di Venezia e/o Rovigo, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della presente convenzione.

4. La Camera di Commercio comunica l'importo assegnato, invitando lo stesso Confidi a sottoscrivere la presente Convenzione, a depositare presso la sede della Camera di Commercio di Venezia Rovigo la garanzia fideiussoria pari all'85% dell'importo assegnato e a versare in un conto corrente destinato le risorse in misura uguale all'importo assegnato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse.

## **ARTICOLO 2**

### **Rilascio della garanzia fideiussoria a favore della Camera di Commercio**

1. Il Confidi rilascia a favore della Camera di Commercio di Venezia Rovigo una garanzia fideiussoria nella misura pari **all'85% delle risorse assegnate dalla Camera di Commercio**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 del codice civile, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. Qualora la garanzia sia rilasciata da intermediari finanziari, la garanzia fideiussoria non potrà essere erogata da soggetti appartenenti al medesimo gruppo, come definito dall'art. 1 comma 1 lettera e) del Decreto Ministero Economia e Finanze 2 aprile 2015, n. 53, del Confidi e neppure da altro soggetto destinatario di risorse assegnate nell'ambito del medesimo intervento camerale.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché in caso di escussione, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.
4. La garanzia avrà efficacia fino alla effettiva restituzione dell'intero importo erogato e potrà essere azionata fino ad un anno dopo la scadenza del termine del 30.09.2027, termine entro il quale il rimborso dovrà essere effettuato.



5. Il mancato rilascio della garanzia fideiussoria entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse determina la revoca del finanziamento.

### **ARTICOLO 3**

#### **Compartecipazione all'intervento da parte del Confidi**

1. Il Confidi destina proprie risorse, per il medesimo importo assegnato dalla Camera di Commercio, per le finalità di cui alla Misura 1 e alla Misura 2.
2. Le somme assegnate dalla Camera di Commercio e le risorse corrispondenti alla compartecipazione da parte del Confidi dovranno essere contabilizzate in un **conto corrente destinato** esclusivamente alle finalità perseguite dalla Misura:
  - a. un conto corrente destinato alla concessione di garanzie di cui alla Misura 1;
  - b. un conto corrente destinato all'erogazione dei finanziamenti di cui alla Misura 2.
3. Il Confidi comunicherà alla Camera di Commercio il numero di conto corrente destinato e l'Istituto di credito presso il quale sarà aperto, nonché l'ammontare delle le somme versate.
4. Gli interessi che matureranno sulle somme depositate in ciascun conto corrente andranno ad incrementare le risorse da erogare alle imprese.
5. I conti correnti saranno chiusi quando l'intervento oggetto della presente Convenzione sarà concluso e la Camera avrà ricevuto in restituzione l'85% di quanto erogato.
6. Le risorse dovranno essere utilizzate nella misura e nei tempi indicati nei successivi articoli 4 e 5.

### **ARTICOLO 4**

#### **Destinazione delle risorse di cui alla Misura 1**

1. Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo a favore del singolo Confidi saranno utilizzate per **la concessione di garanzie** ad imprese aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nelle provincie di Venezia e/o Rovigo, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.
2. Le risorse assegnate dovranno essere utilizzate dal Confidi a favore di micro, piccole e medie imprese (PMI), così definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L. 124 del 20.5.2003) e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.



3. Le risorse assegnate devono essere utilizzate entro un anno dall'erogazione.
4. Per la parte non utilizzata entro un anno dall'erogazione, calcolata considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la quota di compartecipazione, le risorse assegnate dovranno essere restituite alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo entro 30 giorni dalla scadenza annuale, a pena di revoca di quanto erogato.

### **ARTICOLO 5**

#### **Destinazione delle risorse di cui alla Misura 2**

1. Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo a favore del Confidi saranno utilizzate per l'**erogazione di finanziamenti** ad imprese aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nelle provincie di Venezia e/o Rovigo, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.
2. Le risorse assegnate dovranno essere utilizzate dal Confidi a favore di micro, piccole e medie imprese (PMI), così definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L. 124 del 20.5.2003) e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
3. Il limite massimo del finanziamento riconosciuto alla singola micro PMI non potrà superare l'importo di euro **25.000,00** (venticinquemila).
4. L'erogazione dei finanziamenti di cui alla Misura 2, per un importo almeno pari all'80% dell'ammontare complessivo del conto destinato, considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la quota di compartecipazione, deve avvenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di erogazione delle risorse camerale.
5. Nei successivi 30 giorni il Confidi invierà alla Camera di Commercio un resoconto sull'utilizzo delle somme, specificando data di erogazione, beneficiario, durata ed importo di ciascun finanziamento erogato.
6. In caso di utilizzo delle risorse in misura inferiore all'80%, la parte non utilizzata dovrà essere restituita alla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla trasmissione del resoconto di cui al precedente punto 5, a pena di revoca di quanto erogato.

### **ARTICOLO 6**

#### **Impegni assunti dal Confidi anche con riferimento alla disciplina Aiuti di Stato**



Il Confidi assegnatario delle somme, preso atto delle finalità che hanno determinato la Camera di Commercio a procedere all'investimento, nel pieno rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare applicabile e dei principi di una sana e prudente gestione, opera affinché le somme versate dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo siano finalizzate a sostenere le imprese tramite l'incremento della concessione di garanzie e/o il rilascio di finanziamenti alle micro, PMI della province di Venezia e/o Rovigo.

Allo scopo di assicurare che **l'attività** espletata dal Confidi, grazie ed in relazione alle risorse erogate, non sia configurabile quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) oppure sia comunque compatibile con detto articolo, il Confidi si impegna al costante rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia, nonché dei principi elaborati nella prassi decisionale della Commissione Europea relativamente all'Italia e secondo la quale non si configurerebbe un aiuto di Stato nell'attività di garanzia prestata con risorse pubbliche ogni qualvolta è soddisfatto il "criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato"; in ogni caso qualora si configuri la presenza di un aiuto di Stato, il Confidi si impegna a rispettare comunque le rilevanti norme comunitarie.

Il Confidi prende atto e riconosce che beneficiari dei fondi camerale sono le **micro e PMI** aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nelle province di Venezia e/o Rovigo, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Venezia Rovigo per le quali il Confidi presta la relativa garanzia o alle quali eroga il finanziamento.

Il Confidi prende atto e riconosce che i suddetti fondi camerale potranno essere utilizzati dal Confidi esclusivamente per operazioni finanziarie in favore di dette imprese beneficiarie e non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi diversi; in particolare i fondi camerale **e gli eventuali utili** realizzati su tali fondi non potranno mai essere utilizzati per la gestione delle operazioni di ordinaria amministrazione del Confidi.

Il Confidi prende atto e riconosce che i contributi potranno essere utilizzati per coprire le eventuali sofferenze di tutte le imprese garantite dal Confidi della province di Venezia e/o Rovigo, anche se inizialmente non sostenute dal contributo della Camera di Commercio, nel rispetto del principio del pari passu (evitando quindi qualsiasi discriminazione fra imprese che si trovino nelle stesse condizioni e assicurando che le perdite siano sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal mutuatario).

A) Per la concessione di garanzie agevolate in esenzione dall'obbligo di notifica previsto dall'art. 108 del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto





delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria).

- B) Con le esclusioni sotto indicate, per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis generale, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Si sottolinea in particolare che l'esenzione prevista dal citato regolamento non si applica agli aiuti concessi alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle imprese di produzione primaria agricola ai sensi dell'Allegato I del TFUE, alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari, agli aiuti per attività collegate all'esportazione ovvero agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti d'importazione, aiuti per acquisto di veicoli per trasporto di merci su strada per conto di terzi.
- C) Per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis relativamente all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ad imprese attive nel settore della produzione agricola ai sensi dell'allegato I del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1408/2013 (come modificato dal reg. 316/2019).
- D) Relativamente ad aiuti concessi nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, per la concessione di garanzie agevolate in esenzione dall'obbligo di notifica previsto dall'art. 108 del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 702/2014. L'esenzione è inoltre limitata alle categorie di aiuto previste nel citato Regolamento 702/2014 nei limiti e alle condizioni dettate da detto regolamento.
- E) Relativamente ad aiuti concessi a PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, per la concessione di garanzie agevolate in esenzione dall'obbligo di notifica previsto dall'art. 108 del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1388/14. L'esenzione è inoltre limitata alle categorie di aiuto previste nel citato Regolamento 1388/14 nei limiti e alle condizioni dettate da detto regolamento.
- F) Per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis relativamente all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore





ad imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 717/2014.

- G) La concessione di aiuti potrà avvenire ai sensi della Decisione della Commissione europea riguardante il regime di aiuti SA.56963 (2020/N) relativo all'articolo 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020.
- H) La concessione di aiuti potrà avvenire ai sensi della Decisione della Commissione europea riguardante il regime di aiuti SA.56966 (2020/N) relativo all'articolo 13 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

Se necessario, il Confidi adeguerà le proprie regole operative e gestionali, nonché le proprie procedure, adottando le necessarie misure organizzative e regolamentari.

Al fine di attestare il rispetto delle condizioni di cui sopra, il Confidi dà sin d'ora il proprio assenso affinché l'Ente erogante il contributo possa verificare presso i competenti Uffici del Confidi il rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione, impegnandosi altresì a fornire la necessaria cooperazione ed assistenza.

Il Confidi si impegna inoltre a trasmettere all'Ente erogante una lista in formato elettronico delle imprese beneficiarie di eventuali aiuti specificando per ciascuna impresa (i) l'importo degli aiuti erogati e (ii) la base giuridica ai sensi della quale tali aiuti sono stati erogati.

Su richiesta dell'Ente erogante, il Confidi trasmetterà eventuali dichiarazioni de minimis ricevute.

Relativamente agli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) ex art 52 della legge n. 234/2012 e relativi decreti attuativi, in caso di garanzie con elementi di aiuto, spetta alla Camera di Commercio, quale Amministrazione responsabile, la registrazione della misura nel RNA. Tuttavia, posto che gli aiuti in questione passano attraverso il veicolo del Confidi, alla voce "Ufficio gestore" del RNA, la Camera inserisce il nominativo del Confidi e i dati relativi a questo. Il sistema, in automatico, invia al Confidi una e-mail contenente gli accrediti con i quali il Confidi deve entrare nel sistema e inserire, nel caso di concessione di garanzie o finanziamenti con elementi di aiuto, i dati relativi agli aiuti individuali erogati.

## **ARTICOLO 7**

### **Attività di monitoraggio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo**

Entro il **31 gennaio 2021**, il Confidi trasmetterà alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo una prima relazione al 31 dicembre 2020 sull'impiego delle



somme erogate in compartecipazione, con il dettaglio delle imprese destinatarie delle garanzie concesse o dei finanziamenti erogati, per l'intero periodo di durata dell'investimento.

Successivamente, **con cadenza annuale**, in occasione dell'approvazione del bilancio, il Confidi trasmetterà alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo una relazione sull'impiego delle somme erogate in compartecipazione, con il dettaglio delle imprese destinatarie delle garanzie concesse o dei finanziamenti erogati, per l'intero periodo di durata dell'investimento.

La relazione annuale deve contenere tutte le informazioni utili affinché la Camera di Commercio di Venezia Rovigo possa verificare che l'impiego delle somme erogate in compartecipazione sia avvenuto in modo coerente rispetto alle condizioni e alle finalità indicate nell'avviso camerale.

La Camera può richiedere, mediante comunicazione da trasmettere a mezzo PEC, integrazioni rispetto ai dati ed alle informazioni riportati dal Confidi nella relazione annuale. Le integrazioni richieste dalla Camera devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato qui di seguito e si considereranno ricevute al momento dell'invio come attestato dai sistemi di certificazione:

per la Camera di Commercio di Venezia Rovigo: [cciaadl@legalmail.it](mailto:cciaadl@legalmail.it)

per il Confidi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ovvero presso un diverso indirizzo PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al loro rapporto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

## **ARTICOLO 8**

### **Restituzione delle risorse alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo**

Decorsi 7 anni dall'erogazione del finanziamento oggetto della presente Convenzione, e comunque **non oltre il 30.09.2027**, dovrà essere restituito alla Camera di Commercio l'importo pari all'85% delle risorse assegnate dalla Camera di Commercio, in esecuzione della presente Convenzione.

Se, alla scadenza del 30.09.2017, le suddette somme non saranno restituite, la Camera potrà escutere la garanzia fideiussoria rilasciata a suo favore.



## **ARTICOLO 9**

### **Revoca delle risorse assegnate**

La Camera revocherà le risorse assegnate nelle seguenti ipotesi:

1. mancato rispetto delle condizioni e degli impegni previsti dalla presente Convenzione;
2. mancato rilascio della garanzia fideiussoria entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse;
3. mancato versamento nel conto corrente destinato, della quota di compartecipazione a carico del Confidi, di importo pari a quanto erogato dalla Camera di Commercio, entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse;
4. **per i Confidi destinatari di risorse finalizzate alla concessione di garanzie**, mancato utilizzo dell'ammontare complessivo del conto corrente destinato, considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la quota di compartecipazione, entro il termine massimo di un anno dall'erogazione; la parte non utilizzata dovrà essere restituita alla Camera di Commercio, a pena di revoca dell'intero finanziamento;
5. **per i Confidi destinatari di risorse finalizzate alla concessione di finanziamenti alle micro PMI sotto qualsiasi forma**, mancato utilizzo dell'ammontare complessivo del conto corrente destinato, considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la quota di compartecipazione, per un importo almeno pari all'80%, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di erogazione delle risorse camerale. In caso di utilizzo delle risorse in misura inferiore all'80%, la parte non utilizzata dovrà essere restituita alla Camera di Commercio, a pena di revoca dell'intero finanziamento;
6. mancata o falsa comunicazione della misura dell'utilizzo delle risorse nei termini assegnati.

## **ARTICOLO 10**

### **Recesso**

1. La Camera di Commercio può recedere dalla presente Convenzione, previa deliberazione della Giunta camerale, con comunicazione da trasmettere via posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. L'effetto del recesso decorre dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le obbligazioni assunte dalla Camera di Commercio e quelle assunte dal Confidi al fine di assicurare alla Camera di Commercio il ritorno dell'investimento effettuato.



## **ARTICOLO 11**

### **Gestione delle controversie**

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo e il Confidi accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione tramite un tentativo di mediazione da svolgersi presso Curia Mercatorum Centro di Mediazione e Arbitrato con sede legale a Treviso.

Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

## **ARTICOLO 13**

### **Registrazione e imposta di bollo**

Tutte le spese inerenti la presente convenzione, quali registrazione in caso d'uso, copia, bolli ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del Confidi, che dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti della Camera di Commercio.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 34418 del 8/07/2015 rilasciata alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Per la Camera di Commercio di  
Venezia Rovigo  
Il Segretario Generale f.f.  
Dr. Giacomo de' Stefani

Per il Confidi

Entrambe le parti e, in particolare, il Confidi, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. approvano esplicitamente le disposizioni di cui agli articoli 9 (Revoca delle risorse assegnate), 10 (Recesso) e 12 (Gestione delle controversie) di cui alla presente Convenzione.

Per la Camera di Commercio di  
Venezia Rovigo  
Il Segretario Generale f.f.  
Dr. Giacomo de' Stefani

Per il Confidi